

Settore Ambiente  
Via Peruzzi, 2  
41012 Carpi (MO)  
Tel. 059-649081  
Fax 059-649152  
e-mail: ambiente@carpidiem.it

Carpi 22.12.2015

ALBO PRETORIO

**Oggetto:** D.G.R. n° 1180 del 21/07/2014 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR).

**Limitazione straordinaria della circolazione nella giornata di domenica 27.12.2015 e divieto di bruciatura all'aperto di materiale vegetale di origine agricola.**

### IL SINDACO

**Visti** i seguenti atti e provvedimenti:

- D.G.R. n. 1180 del 21/07/2014, con la quale è stato adottato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) contenente le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea;
- D.G.R. 1392 del 28/09/2015 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di Piano adottata con D.G.R. n. 1180 del 21 luglio 2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali", che definisce le modalità di applicazione delle misure emergenziali da adottare nel caso in cui si verificano picchi di inquinamento tali da determinare condizioni di particolare criticità per la qualità dell'aria;
- Ordinanza sindacale prot. 46805 del 02.10.2015, e relativi allegati, contenente provvedimenti di limitazione della circolazione in vigore dal 01.10.2015 al 31.03.2016;

**Visto**, inoltre, l'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico in materia Ambientale), che prevede la possibilità di vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola, come elencati all'art. 185, c. 1, lett. f) del medesimo decreto, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

**Considerato** che nell'Allegato 1 della D.G.R. 1392 del 28/09/2015:

- al punto 2 è prevista, qualora nel giorno di controllo (martedì) si rilevi il superamento per i 7 giorni precedenti del valore limite giornaliero fissato per le PM10, una limitazione straordinaria della circolazione da effettuarsi, nella domenica successiva all'evento, nel Comune capoluogo e nei comuni con più di 50.000 abitanti della Provincia in cui si sono verificati i superamenti;
- al punto 3 del medesimo Allegato sono previste, qualora i superamenti di cui al punto precedente perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella stessa o in un'altra Provincia, l'estensione dei provvedimenti di limitazione della circolazione alle aree urbane di tutti i Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti e l'attuazione delle seguenti misure, fino alla verifica del martedì successivo: riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati e divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto;

**Preso atto:**

- che i dati rilevati dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria hanno evidenziato come, dalla giornata di martedì 15/12/2015, nell'ambito territoriale della Provincia

di Modena si è riscontrato sfioramento per 7 giorni consecutivi del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo per il parametro PM10;

- che il bollettino settimanale emesso da ARPA in data 22/12/2015, ha evidenziato la necessità di attivare le misure emergenziali previste dal punto 2 dell'Allegato 1 della D.G.R. 1392 del 28/09/2015;

**Ritenuto**, per quanto evidenziato al precedente capoverso, opportuno e necessario adottare:

- i provvedimenti previsti nell'Allegato 1 punto 2, della D.G.R. 1392 del 28/09/2015, finalizzati a limitare la circolazione dei veicoli nella giornata di domenica 27.12.2015;
- i provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06, finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali di cui all'art. 185, c. 1, lett. f) del medesimo decreto;

**Richiamate** le seguenti ulteriori disposizioni:

- art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- legge 24.11.1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale";
- art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- artt. 9 e 10 del D.Lgs. n° 155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

## ORDINA

1. Nella giornata di **domenica 27.12.2015**, nella fascia oraria **8.30 - 18.30**, il divieto di circolazione per le categorie di veicoli previsti al punto 1 dell'Ordinanza sindacale prot. 46805 del 02.10.2015, ossia:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St. II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive eccetto i veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) EURO 3 conformi alla direttiva 98/69 CE;
- ciclomotori e motocicli a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto si applica anche in presenza dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico.

L'area soggetta a divieto di circolazione è quella prevista nell'Ordinanza prot. 46805 del 02.10.2015.

Le deroghe al divieto di circolazione sono quelle previste al punto 1, lettere b) e c) dell'Ordinanza prot. 46805 del 02.10.2015.

2. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza e **fino a martedì 29/12/2015**, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006, in tutto il territorio comunale sono inoltre vietate le operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del medesimo decreto.

3. Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 663,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

La mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione comprovante il diritto alle deroghe di cui al punto 1, lettere b) e c) dell'Ordinanza prot. 46805 del 02.10.2015, da fornire agli organi di vigilanza in caso di controllo del veicolo, comporterà la violazione di al paragrafo precedente per divieto di circolazione. Nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti di cui sopra, si applicheranno le disposizioni del Codice Penale.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 (bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di cui all'art. 185, c. 1, lett. f del D.Lgs. 152/06) è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

#### **INFORMA**

che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

**IL SINDACO**  
Alberto Bellelli